

VERBALE N. 3 DEL 13 NOVEMBRE 2018

Il sottoscritto CONTE Dott. ALESSANDRO, Revisore dei Conti del Comune di Bardonecchia(TO), nominato con deliberazione consiliare n. 8 del 17 maggio 2018 per il triennio 01 giugno 2018/31 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge:

RILEVATO che in dipendenza di nuove e maggiori necessità del corso dell'attuale esercizio finanziario, occorre apportare una variazione al bilancio preventivo 2018-2019-2020, come risulta dai tabulati di variazione nr. 97/2018 – 98/2018 –10/2019 – 5/2020 - 99/2018 – 100/2018;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
- le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, del TUEL;
- la Corte Costituzionale con le sentenze 247/2017 e 101/2018 ha stabilito che:
 - l'avanzo di amministrazione una volta accertato nelle forme di legge, deve rimanere nella disponibilità dell'ente che lo realizza e pertanto deve essere annoverato fra le entrate che concorrono al conseguimento del saldo di finanza pubblica;
 - il Fondo Pluriennale Vincolato deve essere incluso nel saldo del pareggio in quanto la sua esclusione comporta il rischio di ostacolare l'adempimento di obbligazioni legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria;
- la RGS con circolare n. 25 del 03 ottobre 2018 ad oggetto: *“Modifiche alla circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte degli enti locali per l'anno 2018”*, tra l'altro testualmente recita: *“Pertanto, vista la nota dell'Ufficio del Coordinamento legislativo n. 3038 del 2 ottobre 2018, si rappresenta che le città metropolitane, le province e i comuni, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*
Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.”;
- che per quanto riguarda l'equilibrio di parte corrente, il comma 866, articolo 1, della Legge 205/2017, consente agli enti locali di destinare, per il triennio 2018-2020, i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento;
- che la suddetta disposizione permette di destinare i proventi derivanti dalle cessioni di immobili, di partecipazioni e di altri cespiti patrimoniali, al finanziamento delle spese iscritte nel titolo IV della spesa, relative al rimborso dei mutui, in deroga a quanto stabilito dall'art. 199, D.Lgs. 267/2000, fatta eccezione per la quota del 10% da destinare obbligatoriamente all'estinzione anticipata dei mutui, in base all'art. 56-bis del D.L. 69/2013;
- che l'art. 1, comma 460, della Legge 232/2016, modificato dall'art. 1-bis del D.L. n. 148/2017, che testualmente recita: *“A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a*

interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.”;

- con deliberazione n. 46 del 28 dicembre 2017, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2019-2020 con i relativi allegati contestualmente al DUP – Documento Unico di Programmazione – per il triennio 2018-2019-2020;
- con deliberazione n. 9, assunta in data 17 maggio 2018, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale approvava il conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2016;
- in sede di predisposizione del bilancio di previsione è stata applicata una quota di avanzo di amministrazione di euro 568.000,00, per il finanziamento delle spese in conto capitale, mediante utilizzo di parte della quota destinata agli investimenti di euro 1.898.360,54, rimanendo disponibile per euro 1.330.360,54;
- con deliberazione della Giunta Comunale n°60 del 30 maggio 2018 ad oggetto: “III variazione al bilancio di previsione 2018/2020 - Variazione d'urgenza ai sensi dell'art. 175 co. 4 del Tuel- Atto a ratifica del C.C.” ratificata in data 25 luglio 2018 con deliberazione n. 14, veniva applicato al bilancio di previsione 2018 per il finanziamento delle spese in conto capitale, parte dell'avanzo di amministrazione derivante dal rendiconto 2017 per l'importo di euro 67.000,00, a seguito della quale l'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese in c/capitale rimaneva disponibile in euro 1.263.360,54;
- con la presente deliberazione viene altresì applicato al bilancio 2018 una ulteriore quota di avanzo di amministrazione 2017 destinata al finanziamento delle spese in c/capitale di euro 787.880,00 a seguito della quale l'avanzo risulta ancora disponibile in euro 475.480,54;
- l'avanzo di amministrazione viene applicato per il finanziamento delle spese in c/capitale, alcune di nuova istituzione ed altre per rifinanziare opere pubbliche già inserite nel bilancio di previsione 2018-2020 e variate a seguito rideterminazione dei relativi piani finanziari, come meglio specificato nella variazione tabulato n. 98/2018 - 10/2019 -5/2020;
- vengono utilizzati gli oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle spese correnti nel rispetto l'art. 1, comma 460, della Legge 232/2016, modificato dall'art. 1-bis del D.L. n. 148/2017;
- le maggiori entrate derivante dall'alienazione di beni immobili vengono destinati in parte per il finanziamento del rimborso delle quote capitale dei mutui con la costituzione del fondo del 10% da destinarsi all'estinzione anticipata dei mutui, in base all'art. 56-bis del D.L. 69/2013;
- il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili dei Servizi come meglio specificato nelle rispettive richieste;
- le variazioni di bilancio riguardano storno di fondi tra spese correnti e in c/capitale, oltre a variazioni di bilancio tra entrate e spese sia correnti che in c/capitale e applicazione al bilancio corrente di quota di avanzo di amministrazione di euro 787.880,00 per il finanziamento di parte delle spese d'investimento, come specificato nei prospetti predisposti dal responsabile del servizio ragioneria;
- che il responsabile degli uffici finanziari, tenute presenti le direttive impartite dalla giunta comunale, ha proposto di destinare l'ulteriore quota di avanzo e di apportare le conseguenti necessarie variazioni al bilancio di previsione vigente;

RICHIAMATO:

- l'art. 175 del TUEL;
- l'art. 187, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il comma 3 bis del predetto articolo, aggiunto dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012 n. 213, in forza del quale l'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (Utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (Anticipazioni di tesoreria);

DATO ATTO che

- l'ente sta applicando parte dell'avanzo di amministrazione destinata alle spese di investimento e non sta ricorrendo al momento all'utilizzo di entrate a specifica destinazione e ad anticipazioni di tesoreria;
- vengono variati il bilancio di previsione 2018-2020 il DUP e i relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 28 dicembre 2017;
- per effetto delle variazioni sopra esposte, le entrate e le spese complessive del bilancio di competenza diminuiscono di euro per la parte competenza 114.622,35, mentre per la cassa diminuiscono per euro 902.502,35;
- viene altresì applicato al bilancio 2018 una ulteriore quota di avanzo di amministrazione 2017 destinata al finanziamento delle spese in c/capitale di euro 787.880,00 a seguito della quale l'avanzo per il finanziamento delle spese d'investimento risulta ancora disponibile in euro 475.480,54;
- l'avanzo di amministrazione applicato alle spese in c/capitale deve considerarsi come vincolo formale;
- il bilancio 2018 pareggia in termini di competenza in euro 19.627.003,62;
- per il bilancio 2019 e 2020 il pareggio dei rispettivi bilanci aumentano sia per la parte entrata che per la parte spesa rispettivamente di euro 320.500,00 ed euro 250.000,00;
- le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio nel rispetto delle nuove disposizioni dettate dalla RGS con circolare n. 25 del 03 ottobre 2018 ad oggetto: "Modifiche alla circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte degli enti locali per l'anno 2018";
- il fondo di riserva a prelievo libero ammonta ad euro 153.295,68, il fondo di riserva di cassa ammonta ad euro 1.925.710,45 e il fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta ad euro 257.128,06;
- sono stati predisposti i prospetti previsti dall'allegato 8/1 di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulle variazioni di bilancio preventivo 2018-2019-2020

Il Revisore dei Conti
Dott. Conte Alessandro

